



IN BREVE

1. Prorogati al 20 luglio il termine dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari
2. Sospesi fino al 31 agosto i termini di versamento delle cartelle
3. Proroga "naturale" del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
4. Contributo a fondo perduto "Sostegni-bis": al via i pagamenti per imprese e professionisti
5. Nuove regole IVA per l'e-commerce dal 1° luglio 2021
6. ISA 2021: focus su nuovi correttivi e cause di esclusione "Covid-19"
7. Studio Notariato: perdite sterilizzate 5 anni causa Covid-19
8. La guida dell'Agenzia Entrate su oneri deducibili, detraibili, crediti e visto di conformità
9. IVA indetraibile agevolabile con il credito d'imposta investimento 4.0
10. Pubblicazione aiuti di Stato: sanzioni applicabili solo dal 1° gennaio 2022

APPROFONDIMENTO

Contributi a fondo perduto "Sostegni-bis": erogazione automatica e su istanza

IN BREVE

1. Prorogati al 20 luglio il termine dei versamenti di giugno per i contribuenti ISA e i forfetari

D.P.C.M. 28 giugno 2021

Come anticipato con un comunicato stampa del Mef, il D.P.C.M. 28 giugno 2021 ha disposto che **per i contribuenti assoggettati agli ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale), compresi i forfetari, slitta dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale dovranno essere versati, senza corresponsione di interessi, il saldo 2020 e il primo acconto 2021 delle imposte sui redditi e dell’IVA.** La proroga è stata disposta per “tener conto dell’impatto che l’emergenza Covid-19 ha avuto anche quest’anno sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e dei loro intermediari”.

Come previsto lo scorso anno, la proroga interessa anche ai contribuenti “minimi”, rientranti nel regime D.L. n. 98/2011, nonché i soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA e a coloro che dichiarano redditi per trasparenza (quali ad esempio i collaboratori dell’impresa familiare o i soci di società di persone).

Per quanto riguarda i tributi interessati dalla proroga, lo slittamento del termine riguarda **Irpef, Ires, addizionali, imposte sostitutive e cedolare secca sulle locazioni**, ma anche le **altre imposte i cui termini di versamento sono allineati a quelli delle imposte sui redditi**, quali, per esempio, l’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni.

2. Sospesi fino al 31 agosto i termini di versamento delle cartelle

D.L. 30 giugno 2021, n. 99

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 giugno 2021, n. 99, contenente misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Il provvedimento dispone un’ulteriore proroga - dal 30 giugno al 31 agosto 2021 - della sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi da:

- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
- atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
- atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati **entro il 30 settembre 2021**.

Si prevede inoltre che, fino al 31 agosto 2021, siano **sospesi i pignoramenti aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità** relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.

Il provvedimento prevede inoltre:

- incentivi per promuovere l'utilizzo della moneta elettronica e l'impiego di POS collegati a registratori di cassa;
- la sospensione del programma cashback e supercashback dal 1° luglio al 31 dicembre 2021;
- il rifinanziamento della "Nuova Sabatini" per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l'acquisto di beni strumentali. A tali risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del disegno di legge di assestamento di bilancio per l'anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio;
- in materia di lavoro, infine, la proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15). Per i settori nei quali è superato – a partire dal primo luglio – il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce inoltre che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.

3. Proroga "naturale" del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2021 (**entro il termine di 180 giorni e quindi entro il 29 giugno 2021**) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2020 e primo acconto 2021, scade normalmente alla fine del mese di luglio.

Quest'anno però il 31 luglio cade di sabato, con conseguente slittamento della scadenza a lunedì 2 agosto, che a sua volta rientra nella cosiddetta "proroga di Ferragosto", slittando quindi al **20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione**.

L'art. 3-quater del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificando l'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, prevede infatti che "gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme ... omissis ... che hanno scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, poiché il 19 settembre cade di domenica, **la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 20 settembre 2021**.

La risoluzione 6 giugno 2007, n. 128/E, ha infatti precisato che la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti di 30 giorni del termine per il versamento con la maggiorazione.

4. Contributo a fondo perduto "Sostegni-bis": al via i pagamenti per imprese e professionisti

Mef-Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 22 giugno 2021

Sarebbero dovuti partire il 16 giugno 2021 i primi bonifici del contributo a fondo perduto automatico previsto dal decreto "Sostegni-bis" (art. 1 del D.L. n. 73/2021), ma i pagamenti sono stati bloccati e hanno subito ritardi.

Il MEF e l'Agenzia delle Entrate, con un Comunicato stampa congiunto del 22 giugno 2021, hanno quindi reso noto che, a partire da questa data, sono state impartite le disposizioni di pagamento a favore degli

operatori economici, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto "Sostegni" (D.L. n. 41/2021). **Senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l'aiuto previsto dal primo decreto "Sostegni".**

Vedi l'Approfondimento

5. Nuove regole IVA per l'e-commerce dal 1° luglio 2021

D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83

È stato pubblicato nella G.U. n. 141 del 15 giugno 2021 il D.Lgs. n. 83 del 25 maggio 2021, che recepisce le nuove disposizioni in materia di IVA sul commercio elettronico contenute nell'art. 2 della direttiva UE n. 2455/2017, **con effetto dal prossimo 1° luglio 2021.**

Al riguardo si segnala:

- a) Vendite intracomunitarie a distanza.** Il regime Iva delle vendite intracomunitarie a distanza (compreso il commercio elettronico verso consumatori) continuerà a basarsi sul principio della tassazione nel paese di destinazione dei beni, con la deroga per le vendite "sotto soglia", che per motivi di semplificazione sono assoggettate ad IVA nel paese di partenza, salvo opzione del fornitore per la tassazione secondo il principio generale. La soglia di semplificazione sarà però ridotta da 35.000 euro per ciascun paese UE, a 10.000 euro per tutte le vendite nell'area unionale. Nel calcolo della soglia dovranno inoltre, essere considerate anche le prestazioni di cui all'art. 7-octies, D.P.R. n. 633/1972 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi Ue).
- b) Estensione dello sportello unico (ex MOSS, ora OSS).** L'obbligo di applicare l'IVA nel paese di destinazione comporta per il fornitore la necessità di identificarsi in tutti i paesi in cui saranno stabiliti i suoi clienti consumatori. Per facilitarne gli adempimenti, viene estesa la portata oggettiva del regime semplificato del mini sportello unico che, in via facoltativa, consentirà di accentrare il pagamento dell'imposta dovuta ai vari paesi UE presso il paese in cui è stabilita l'impresa. Dal 1° luglio il regime semplificato potrà essere utilizzato anche per le vendite a distanza intracomunitarie, nonché per tutte le prestazioni di servizi "b2c" soggette al pagamento dell'IVA nel paese membro del consumatore anziché in quello del fornitore. Al fine di rendere i nuovi regimi effettivamente operativi dal 1° luglio 2021, le disposizioni europee prevedono che gli Stati membri autorizzino i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a registrarsi ai fini di tali regimi speciali a partire dal 1° aprile 2021.
- c) Marketplace (mercati virtuali).** Le imprese che facilitano le transazioni di e-commerce attraverso piattaforme elettroniche (marketplace) non avranno più adempimenti di segnalazione, ma diventeranno dirette responsabili dell'applicazione dell'IVA nei seguenti casi:
 - vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nel territorio dell'UE, effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE;
 - vendite a distanza di beni importati da paesi extraUE in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

6. ISA 2021: focus su nuovi correttivi e cause di esclusione "Covid-19"

Agenzia delle Entrate, Circolare 4 giugno 2021, n. 6/E

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6/E del 4 giugno 2021, con la quale ha fornito indicazioni per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (D.L. n. 50/2017) per il periodo d'imposta 2020.

Per tale periodo d'imposta, spiega infatti l'Agenzia Entrate, tutti gli ISA sono stati oggetto di una profonda revisione finalizzata a garantirne la corretta applicazione, tenendo conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza Covid-19 per il periodo d'imposta 2020.

Nel documento, particolare attenzione viene data alle **nuove cause di esclusione dell'applicabilità degli ISA**, introdotte dai decreti ministeriali del 2 febbraio 2021 e del 30 aprile 2021: **sono esclusi dall'applicazione degli Isa 2021 i contribuenti che hanno subito una diminuzione di ricavi e compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente oppure che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 o, infine, che esercitano in maniera prevalente una delle attività economiche individuate da specifici codici attività.**

Tuttavia, chiarisce ancora l'Agenzia Entrate, al fine di non compromettere la coerenza nella serie storica degli indicatori, dovranno comunque essere comunicati i dati economici, contabili e strutturali previsti dai modelli.

7. Studio Notariato: perdite sterilizzate 5 anni causa Covid-19

Consiglio nazionale Notariato, Studio n. 88/2021

Con lo Studio n. 88/2021 (pubblicato on line) il Consiglio Nazionale del Notariato sostiene che la norma che sterilizza per cinque anni le perdite rilevanti delle società di capitali (art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dalla legge n. 178/2020) si riferisce tanto alle perdite maturate durante l'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 quanto a quelle maturate in precedenza e **risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020**. Quindi la sospensione delle misure di ricapitalizzazione si estende anche alle perdite prodotte in esercizi anteriori rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2020.

La normativa in esame non coprirebbe invece le perdite che maturino nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, con la conseguenza che, per queste perdite, tornerà applicabile la normativa ordinaria.

8. La guida dell'Agenzia Entrate su oneri deducibili, detraibili, crediti e visto di conformità

Agenzia delle Entrate, Circolare 25 giugno 2021, n. 7/E

Con la Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 l'Agenzia Entrate ha pubblicato l'edizione aggiornata della Guida con le novità normative e di prassi riguardanti **oneri detraibili, deducibili, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche** e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2020.

La trattazione tiene conto anche degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione e della conservazione per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

Tra le novità analizzate dalla Circolare le nuove agevolazioni in materia edilizia, tra cui la disciplina del **"Superbonus", il "bonus facciate" e il "bonus vacanze"**.

9. IVA indetraibile agevolabile con il credito d'imposta investimento 4.0

Agenzia delle Entrate, Risposta ad istanza di interpello 23 giugno 2021, n. 428

Con la Risposta ad interpello n. 428 del 23 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'IVA indetraibile, per pro-rata pari a zero, assolta sui costi agevolabili, **rientra tra i costi rilevanti** ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi.

10. Pubblicazione aiuti di Stato: sanzioni applicabili solo dal 1° gennaio 2022

D.L. 22 aprile 2021 n. 52, art. 11-sexiesdecies, convertito, con modificazioni, in legge 17 giugno 2021, n. 87

Con la conversione in legge del D.L. n. 52/2021 (cd. "Decreto Riaperture") è stato inserito l'art. 11-sexiesdecies che prevede che per l'anno 2021 il termine, di cui all'art. 1, comma 125-ter, primo periodo, legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di obblighi di pubblicazione degli aiuti di Stato, è **prorogato in via definitiva al 1° gennaio 2022**.

Quindi, **limitatamente all'anno 2021**, non saranno applicate le sanzioni previste dal comma 125-ter, consistenti nell'applicazione della sanzione dell'1%, con un minimo di 2.000 euro, e in alcuni casi nella revoca dell'aiuto.

APPROFONDIMENTO

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO "SOSTEGNI-BIS": EROGAZIONE AUTOMATICA E SU ISTANZA

Sarebbero dovuti partire il 16 giugno 2021 i primi bonifici del contributo a fondo perduto automatico previsto dal decreto "Sostegni-bis" (art. 1 del D.L. n. 73/2021), ma i pagamenti sono stati bloccati e hanno subito ritardi.

Il MEF e l'Agenzia delle Entrate, con un Comunicato stampa congiunto del 22 giugno 2021, hanno quindi reso noto che, a partire da questa data, sono state impartite le disposizioni di pagamento a favore degli operatori economici, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto "Sostegni" (D.L. n. 41/2021). **Senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l'aiuto previsto dal primo decreto "Sostegni".**

Il nuovo contributo viene corrisposto dall'Agenzia Entrate con la **stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente**. Pertanto, se per il contributo a fondo perduto del primo decreto "Sostegni" si era optato per l'erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto "Sostegni-bis" viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale.

Se, invece, per il precedente contributo si era scelto l'utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico del decreto Sostegni bis è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, che sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24 con l'indicazione del **codice tributo 6941**, istituito con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 12 aprile 2021.

Il nuovo contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti **con partita Iva attiva al 26 maggio 2021**, data di entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis", **purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito**.

Si ricorda che, oltre all'erogazione automatica del contributo, sarà **possibile presentare una nuova istanza** per i titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e **abbiano subito una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020**.

La misura del contributo è differente: si applicano infatti percentuali diverse in relazione al fatto che il contribuente abbia o meno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021 l'ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
 - 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
 - 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
 - 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
 - 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
- L'importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.

Per i soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021 l'ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

È stata pertanto inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che i soggetti che, a seguito dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021, abbiano già beneficiato del contributo, possano ottenere l'eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei nuovi criteri in esame e da quest'ultimo siano scomutate le somme già riconosciute dall'Agenzia Entrate.

Per la presentazione dell'istanza è necessaria l'emanazione di uno specifico provvedimento da parte dell'Agenzia Entrate che al momento non è ancora stato pubblicato.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.
Cordiali saluti.